



***Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario generale***

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente “L’ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l’articolo 15, comma 5, e l’articolo 19;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’art. 74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n. 197, ed in particolare l’art. 9 che ridetermina, secondo la tabella “A” allegata al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare l’art. 23, comma 2;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di stabilità per il 2018);

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n.145 (legge di stabilità per il 2019);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7/B, in data 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg. 1 f. 331, ed in particolare l’art. 27, comma 1, che istituisce, con le eccezioni previste al successivo comma 2, uffici di segreteria generale presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale comprensivo delle Sezioni staccate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 10 in data 7 febbraio 2018, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 11 in data 9 febbraio 2018, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 41 in data 26 febbraio 2019, di rideterminazione della dotazione organica del personale, anche dirigenziale, della Giustizia amministrativa;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare l'art. 22, comma 4, che incrementa di n. 3 unità la dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia della Giustizia amministrativa;

VISTI i C.C.N.L. del personale dirigente dell'area 1, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009 sottoscritti rispettivamente in data 21 aprile 2006 e 12 febbraio 2010 ed il CCNL del personale dell'Area Funzioni centrali per il periodo 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 60 in data 15 maggio 2020, con il quale il dr. Lorenzo Leo, nato il 27 settembre 1979 a Poggiardo (LE), Segretario comunale di fascia B, transita per mobilità ed è inquadrato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia della Giustizia amministrativa con decorrenza 1° giugno 2020, sotto condizione del possesso del requisito della condotta irreprensibile, in corso di accertamento;

RITENUTO di poter conferire al dr. Lorenzo Leo, sulla base dei titoli culturali e professionali risultanti dal curriculum, la titolarità dell'incarico di Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce;

SENTITI il Segretario delegato per il Consiglio di Stato, il Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali,

D I S P O N E

Articolo 1 (Conferimento dell'incarico)

Per i motivi richiamati in premessa, a far tempo dal 1° giugno 2020, al dr. Lorenzo Leo, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, è conferito l'incarico di Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce tenuto conto dei requisiti culturali e professionali e sotto condizione del possesso del requisito della condotta irreprensibile, in corso di accertamento.

Articolo 2 (Oggetto dell'incarico)

Il Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 30 del DPCS n. 9 in data 29 gennaio 2018 e dall'art.17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.7/B del 6 febbraio 2012, entrambi richiamati in premessa;

Articolo 3
(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni giurisdizionali, realizzando, a livello organizzativo, una proficua attività di collaborazione con il Presidente e i magistrati assegnati al Tribunale;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna, sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;
- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei giudizi pendenti ed eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- la razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale assegnato al Tribunale;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della giustizia amministrativa delle pronunce giurisdizionali;
- l'adozione delle misure occorrenti per adeguare la sicurezza degli uffici ai livelli stabiliti dalla legge, tenuto conto delle disposizioni relative ai datori di lavoro.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al d.P.C.S. n. 24 del 31 gennaio 2019, PTPC per il triennio 2019/21 - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa (voce *Amministrazione trasparente, altri contenuti corruzione*) nonché gli obblighi discendenti dai documenti emanati in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 4
(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 maggio 2023.

Articolo 5
(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2016 – 2018, le disposizioni del CCNL del personale dirigenziale dell'Area 1 del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 stipulato in data 12 febbraio 2010, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

Nell'ambito del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, è sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE